



Provincia di Alessandria

DIREZIONE VIABILITÀ 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il presente provvedimento viene assunto sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada approvato con D.Lgs n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

CONSIDERATO che nel corso della giornata del 11/12/2017 si sono verificati estesi fenomeni di pioggia congelante, nota anche come fenomeno del “gelicidio”, lungo la dorsale appenninica della Provincia di Alessandria e che tale fenomeno, protrattosi anche in parte per la giornata del 12 dicembre, ha comportato la formazione di uno spesso strato di ghiaccio sia sulla sede stradale ma soprattutto sulle alberature presenti a bordo delle strade provinciali;

PRESO ATTO che l'accumulo di ghiaccio sui tronchi e sui rami delle piante ha comportato il progressivo coricamento delle piante stesse verso la sede stradale, fino alla estrema conseguenza della rottura di numerosi rami e tronchi che hanno invaso la sede stradale in più punti e a volte per estese considerevoli tali da comportare l'interruzione del traffico veicolare;

CONSIDERATE le riunioni operative effettuate al riguardo presso la Prefettura di Alessandria con il coinvolgimento del Prefetto stesso, dei Vigili del Fuoco, di tutte le Forze dell'Ordine, della Provincia, dei Comuni interessati dal fenomeno nonché di tutti gli Uffici di Protezione Civile in riferimento alla situazione in essere sulle strade provinciali ad uso pubblico;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno in diverse aree, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali anche alla luce dei disposti stabiliti dell'Art. 29 del C.d.S. D.Lgs n° 285/92 e del Regolamento di Attuazione D.P.R. n° 495/92;

ACCERTATA la presenza di molte piante di alto fusto, e/o siepi lungo il ciglio delle strade provinciali, le quali risultano essere collocate in posizioni pericolose in quanto i rami e le fronde, protendendosi sulla sede viabile, limitano la visibilità dei segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

VISTO che tale situazione potrebbe costituire grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade, rappresentando un eventuale pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali nevicate, temporali e forti raffiche di vento cui sono interessati i territori comunali;

VISTA la necessità di scongiurare le possibili conseguenze di prossimi eventi sfavorevoli, considerata peraltro la stagione invernale in corso;

VISTI gli Artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32 del Codice della Strada D.Lgs n° 285/1992 e gli Artt. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n° 495/1992 che dettano norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale nonché il D.Lgs n° 267/2000;

RITENUTO necessario procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche, e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare;

RAVVISATA la necessità nonché di provvedere in merito;

Sentito l'Ufficio Tecnico Provinciale;

Visti gli Artt. 5,6 e 37,38, del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 - del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico di eseguire, con decorrenza IMMEDIATA

- **Il taglio e/o la potatura regolare di piante e siepi** radicate sui propri fondi che si protendono oltre i confini della proprietà stradale per una fascia di m 3,00 e che possono provocare, al momento della loro caduta, restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione ed allo sgombero della neve e tutto ciò ai sensi dell'Art 29 del D.L.gs 285/1992;
- **la rimozione** appena successivamente alla caduta sulla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

AVVERTE

tutti i Proprietari, possessore o tenutari/conduttori che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- essere effettuati abbattimenti alle piantumazioni spontanee e non nella fascia di m 3,00 dal confine stradale e ciò al fine di garantire la massima sicurezza sulla sede stradale intendendo al riguardo essenze vegetative (alberature, arbusti, ecc...) spontanee e non;
- rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale sopra citata e sulla strada medesima, del materiale di risulta che non potrà né essere accatastato né occupare la sede viaria o sue pertinenze;
- i lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti con decorrenza immediata;
- fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, **i Proprietari rimarranno responsabili** in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'Art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON è NECESSARIO il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Provinciale, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità. Rimane inteso che dovranno essere rispettate le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente Proprietario Provincia ai sensi del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori se necessario ingombrare la sede stradale;
- è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione della relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso sulla base dell'Ordinanza della regolamentazione del traffico di cui al punto precedente emessa dalla Provincia;
- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di Polizia Forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
- in caso di specifica e acclarata necessità, allorché si riscontrasse l'inadempimento del Proprietario, la Provincia senza indugio e senza ulteriori comunicazioni provvederà al taglio diretto con propri mezzi sui sedimi dei privati, ed addebiterà le conseguenti spese dirette aumentate dell'aliquota di spese generali e direzione lavori sostenute dalla Provincia;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, anche mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Alessandria e di tutti i Comuni indicati;
- Affissione nei territori comunali e nei luoghi e locali pubblici;

- Invio agli organi di stampa per la pubblicazione sulla cronaca locale
- Tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione;

RICORDA E COMUNICA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso amministrativo al TAR di competenza o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'Art. 37 – comma 3 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e dell'Art. 74 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

ORD. P.S. N. 2174 N.P.G. 86682 del 20/12/2017

**IL DIRIGENTE
DIREZIONE VIABILITA' 2
(Arch. Roberta BOCCHINO)**

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la Firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli Artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)